

COMUNE DI MODICA
SERVIZIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO
PUBBLICAZIONE N. 268
DAL 7-2-01 AL 21-2-01

Comune di Modica

Provincia di Ragusa

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE AUTONOMIE E PER GLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE ECONOMICA

COMUNE DI MODICA
Servizio Archivio e Protocollo

Si certifica che il presente avviso
è stato affisso all'Alba Pretoria per la durata

di giorni 15 dal 7-2-01 al 21-2-01



Avviso opposizione.
22 FEB. 2001

Segretario Generale
Dot. G. ...

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N° 125 DEL 18/12/2000

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE AUTONOMIE E PER GLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE ECONOMICA.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Finalità

Il Comune di Modica, attraverso il Servizio Sociale Professionale, nei limiti di appositi stanziamenti di bilancio, stimolando le autonome capacità di ogni cittadino e del suo nucleo familiare, contribuisce alla rimozione delle singole cause di svantaggio socio-economico, anche mediante l'erogazione del servizio di assistenza economica.

Il ricorso all'assistenza economica può essere integrato con l'erogazione di altri servizi socio-assistenziali. Qualora, su espressa richiesta del Servizio Sociale Professionale del Comune, si rendesse necessaria l'erogazione della sola assistenza economica, questa dovrà avere carattere di episodicità, di temporaneità e di finalizzazione.

In tutti i casi di erogazione dell'assistenza economica, i beneficiari, ad esclusione di quanti sono inabili al lavoro anche temporaneamente, devono esprimere l'adesione ad un piano d'impegno individuale di pubblica utilità. In tal modo si intende perseguire la finalità di negare il valore meramente assistenziale dell'erogazione economica e di promuovere le autonome risorse psico-fisiche possedute da ciascuna persona.

Il presente Regolamento norma tutti gli interventi di assistenza economica per le diverse fasce di utenza previste dalla L.R. 22/86.

ART. 2

Criteri generali

L'assistenza economica si articola in tre tipologie: assistenza ordinaria, assistenza straordinaria e assistenza per bisogni particolari.

E' compito del Servizio Sociale Professionale valutare la necessità e la specificità della tipologia di intervento economico raccordandolo, ove opportuno e necessario, con gli altri interventi sociali in favore dello stesso nucleo familiare.

I cittadini residenti nel Comune di Modica possono accedere all'erogazione del servizio di assistenza economica qualora il reddito familiare sia eguale o inferiore al "minimo vitale", tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare.

Il "minimo vitale" è equiparato ad un dodicesimo del valore annuale della pensione minima I.N.P.S. dell'anno in corso, arrotondato per eccesso all'unità decimale, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante determinazione dirigenziale.

Ai fini della valutazione della somma da erogare si terrà conto della composizione del nucleo familiare nella sua consistenza di fatto, ed in particolare l'ammontare dell'erogazione consiste come segue:

per nuclei familiari monocomponenti è il 75% del "minimo vitale";

per i nuclei familiari pluricomponenti è il 75% del "minimo vitale" per capofamiglia, più il 25% del "minimo vitale" per coniuge a carico, più il 35% del "minimo vitale" per familiare a carico da 0 a 14 anni, più 15% del "minimo vitale" per altri familiari a carico.

Alla determinazione del reddito familiare concorrono entrate di qualsiasi natura derivanti da prestazioni di lavoro, anche occasionale, nonché da prestazioni previdenziali e/o assistenziali (fatta eccezione per le forme straordinarie di assistenza e l'indennità di accompagnamento), assegni familiari, assegni di mantenimento, rendite di qualsiasi natura, goduti nell'anno precedente alla richiesta da tutti i componenti del nucleo familiare convivente con il richiedente, che presenterà apposita istanza.

La materiale erogazione della somma assegnata per ogni tipologia di intervento economico deve essere preceduta dall'assenso, da parte del su indicato richiedente, al progetto individualizzato di promozione dell'autonomia secondo le priorità evidenziate dal Consiglio sulla base delle proposte dell'Amministrazione.

Il servizio di assistenza economica, previsto nei limiti e nelle modalità dal presente Regolamento, sarà concesso mediante determinazione dirigenziale.

I cittadini non in regola con i requisiti di accesso previsti, qualora avessero prodotto istanza, dovranno ricevere una nota dal responsabile del servizio con cui si motiva in modo chiaro e comprensibile le cause del diniego.

L'Amministrazione Comunale s'impegna annualmente a dare informazione alla cittadinanza tutta delle opportunità previste dal presente regolamento.

ART. 3

Presentazione delle istanze

L'istanza, redatta su apposito modulo predisposto dall'ufficio responsabile ed autocertificata ai sensi della L. 15/68, in particolare dovrà attestare la condizione di assenza di occupazione stabile o di reddito familiare, di composizione del nucleo familiare e di eventuale convivenza, o qualunque altra condizione si ritenga utile ai fini della dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti.

Il dirigente del servizio provvederà con proprio atto, eventualmente richiedendo idonea certificazione, ad identificare tutte le condizioni soggettive o del nucleo familiare, di stato, di fatti e di qualità.

ART. 4

Istruttoria e diritto di accesso

L'istruttoria delle istanze presentate è svolta dall'ufficio Assistenza Economica con il supporto tecnico del Servizio Sociale Professionale.

I moduli per le istanze saranno distribuiti dal Segretariato Sociale.

Sarà data adeguata pubblicità ai giorni e agli orari di ricevimento del pubblico per le informazioni ai cittadini ed ai richiedenti.

L'Assistente Sociale competente, cui viene assegnato il procedimento, esaminata la documentazione, effettua il colloquio con il richiedente ed eventualmente la visita a domicilio. Quindi elabora un progetto personalizzato di promozione dell'autonomia socio-economica, che deve prevedere il riconoscimento delle risorse psico-fisiche ed attitudinali del richiedente con la finalità di attivare un percorso partecipato per il superamento dello stato di necessità o di svantaggio. Il progetto dovrà contenere l'indicazione della tipologia dell'assistenza, la decorrenza, la durata e l'ammontare dell'erogazione e anche, ove possibile, il piano d'impegno del beneficiario in attività di pubblica utilità. La copertura assicurativa, nel caso di attività di pubblica utilità, sarà garantita mediante la stipula di apposita polizza con la compagnia che sarà individuata dal Dirigente del Settore con proprio provvedimento, nel rispetto della normativa vigente.

Il progetto e la relazione dell'A.S., in allegato all'istanza con la relativa documentazione, saranno trasmessi al funzionario responsabile dell'assistenza economica che effettua le verifiche e i controlli di competenza e predispone il provvedimento di erogazione o di eventuale diniego.

Il funzionario, se lo ritiene necessario, non riscontrando dalla documentazione in suo possesso elementi di certezza sulla situazione socio-economica del dichiarante, può disporre ulteriori accertamenti, avvalendosi oltreché delle AA.SS. anche dei VV.UU., o può richiedere notizie ad altri Uffici pubblici.

In casi di urgenza, su richiesta motivata del dirigente, si predispone a cura dell'Amministrazione un piano Straordinario bimestrale da sottoporre alla conoscenza del Consiglio Comunale.

La durata del procedimento ai sensi della L.R. 10/91 è fissata in trenta giorni, salvo il caso di ulteriori accertamenti richiesti dall'ufficio competente. Nel qual caso l'Amministrazione Comunale può disporre di altri trenta giorni per la definizione del procedimento a partire dal giorno in cui entra in possesso della documentazione o dell'informativa richiesta.

L'esito dell'istruttoria sarà comunicato all'interessato dall'ufficio preposto all'assistenza economica.

TITOLO II ASSISTENZA ORDINARIA

ART. 5

Descrizione ed articolazione

La concessione dell'assistenza economica ordinaria è finalizzata al mantenimento di una "soglia" minima di qualità della vita in integrazione con la fruizione di altri servizi alla persona erogati dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti pubblici e privati.

Può essere erogata in forma continuativa o a carattere temporaneo.

L'erogazione delle due forme di assistenza sono incompatibili.

ART. 6

Assistenza ordinaria in forma continuativa

Possono accedere al beneficio dell'intervento i residenti nel territorio del Comune di Modica da almeno un anno che si trovano in una grave situazione di marginalità sociale o esposti a tale rischio per cause inerenti il loro stato socio-economico personale o familiare, o per età o per inabilità al lavoro (74%), privi di reddito o con un reddito pari a quanto definito nei criteri generali, tenuto conto della composizione del nucleo familiare.

Il criterio dell'età è riferito agli anziani, ai minori di 18 anni e alle persone di entrambi i sessi non più collocabili per raggiunti limiti di età.

L'intervento consiste nella erogazione di una somma pari all'importo determinato come al precedente Art. 2 o alla differenza tra il "minimo vitale e il reddito familiare. L'erogazione della somma è funzionale ad un progetto personalizzato di promozione dell'autonomia psico-socio-economica del richiedente, come definito nei precedenti articoli, e nei casi previsti dal presente Regolamento anche ad un piano d'impegno individuale di pubblica utilità.

Semestralmente, il Servizio Sociale Professionale provvede ad una verifica della sussistenza delle condizioni di accesso e della efficacia del progetto di promozione dell'autonomia su indicata.

L'erogazione dei benefici è comunque subordinata alla disponibilità di appositi stanziamenti del bilancio comunale; qualora questi risultino insufficienti, il dirigente del settore competente, d'intesa con il Servizio Sociale Professionale, potrà fissare criteri di riduzione percentuale delle somme concesse o criteri di priorità in base alla gravità delle condizioni socio-economiche dei richiedenti.

ART. 7

Assistenza ordinaria a carattere temporaneo

Per assistenza economica temporanea s'intende l'erogazione di una somma mensile per un periodo non superiore a tre mesi.

Possono beneficiare dell'intervento i residenti nel territorio del Comune di Modica che subiscono situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui normalmente il richiedente o il suo nucleo familiare dispongono.

La somma da erogare è commisurata all'eccezionalità dell'evento; non può complessivamente essere superiore al doppio della somma determinata come all'Art. 2 per nuclei familiari di eguale numero di componenti e deve essere finalizzata al superamento della situazione contingente.

L'erogazione è comunque concessa sulla scorta di un progetto personalizzato di promozione dell'autonomia socio-economica come definito nei precedenti articoli, e nei casi previsti dal presente Regolamento, anche ad un piano d'impegno individuale di pubblica utilità.

La concessione del suddetto beneficio è subordinata alla disponibilità di adeguato stanziamento del bilancio comunale.

ART. 8

Progetto per la promozione dell'autonomia e servizio civico.

Per favorire l'autonomia delle persone, facilitando la promozione di abilità e risorse individuali, e coinvolgendo in modo partecipato i beneficiari di interventi socio-assistenziali da parte del Comune di Modica, il Servizio Sociale Professionale può predisporre progetti di promozione della autonomia. Su proposta dell'Assistente Sociale a cui è affidato il procedimento, l'erogazione del beneficio dell'assistenza ordinaria può essere collegato all'attuazione da parte del beneficiario di attività tese a migliorare la propria qualità di vita, come ad esempio la partecipazione ad un corso professionale, ad una attività di volontariato, ad un laboratorio di riabilitazione psicofisica, ad una iniziativa di bonifica ambientale, ad un corso di artigianato, ecc. Attività volte a far partecipare la persona ad un percorso di consapevolezza delle abilità possedute e non utilizzate per emanciparsi dal disagio o dal rischio di emarginazione. Le attività possono essere svolte anche presso associazioni, organizzazioni ed enti no profit pubblici e privati, oltre che gestite direttamente dal Comune o in convenzione con terzi.

I richiedenti l'erogazione di assistenza economica, in relazione all'età, alla condizione fisica e allo stato di salute, e comunque ad esclusione di coloro che assistono minori, anziani e soggetti portatori di handicap, possono essere avviati, secondo le previsioni del piano d'impegno ad attività di pubblica utilità, su proposta del Servizio Sociale Professionale. Le attività dovranno avere caratteristica d'interesse collettivo e potranno svolgersi in tutti gli uffici e i servizi attivati dall'Amministrazione Comunale (come ad esempio cura del verde pubblico, custodia di beni monumentali e culturali, vigilanza nelle scuole di ogni ordine e grado, assistenza alla piccola manutenzione degli edifici di proprietà pubblica, pulizia locali) oppure presso altri enti pubblici o enti non statali d'interesse collettivo (ad es.: IPAB, Enti di Culto, AUSL). L'assistente sociale che redige il piano dovrà tenere conto delle caratteristiche personali e familiari del soggetto e concorda con lo stesso il contenuto degli impegni nella attuazione del piano.

Dette attività non si configurano come rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" e rese esclusivamente a favore della collettività, per cui non sono soggette ad IVA. Il beneficiario svolgerà la propria attività in piena discrezionalità, senza vincolo d'orario e senza essere soggetto a potere direttivo, organizzativo e disciplinare del Comune, ma secondo quanto dichiarato nell'aderire al piano d'impegno proposto.

TITOLO III ASSISTENZA STRAORDINARIA

ART. 9

Descrizione ed articolazione

Per assistenza economica straordinaria s'intende l'erogazione di un contributo "una tantum" su richiesta dei singoli o su proposta motivata del Servizio Sociale Professionale.

Il beneficio è concesso prioritariamente ai residenti nel territorio del Comune di Modica, ai non residenti ed ai cittadini dei Paesi dell'U.E. temporaneamente presenti nel territorio comunale, ad extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno, che versano in condizione di necessità all'assistenza per una imprevista ed eccezionale situazione di rilevante gravità.

Nel modulo prestampato, in distribuzione negli Uffici comunali, si dovrà dettagliare la motivazione della richiesta ed eventualmente la quantificazione del bisogno mediante preventivo di spesa.

Nel caso di proposta del Servizio Sociale Professionale del Comune il contributo è finalizzato alla realizzazione di un piano d'intervento, previa adesione del beneficiario, che ne motivi l'erogazione (es.: progetti finalizzati al sostegno scolastico, all'avviamento al lavoro, all'inserimento in comunità terapeutiche o di accoglienza, all'integrazione di persone emarginate, o altri casi d'intervento urgente).

TITOLO IV

ASSISTENZA PER BISOGNI PARTICOLARI

ART. 10

Beneficiari e forme di assistenza

I residenti del Comune di Modica da almeno un anno che non beneficiano di altre forme d'intervento economico e che si trovano nelle condizioni di cui all'Art. 2 possono fare istanza per accedere alle seguenti prestazioni:

- a - intervento economico per il mantenimento delle esigenze abitative;
- b - concessione di beni vari "in natura".

L'erogazione della prestazione dovrà essere corredata da una relazione tecnica dell'assistente sociale; l'istruttoria delle istanze sarà svolta dall'ufficio assistenza economica.

ART. 11

Intervento economico per il mantenimento di esigenze abitative

I richiedenti, aventi requisiti come nel precedente articolo, possono fare istanza per il mantenimento delle esigenze abitative (come ad esempio il pagamento di mensilità della locazione, pagamento di utenze arretrate, escluse le telefoniche, per morosità, piccola manutenzione per impianti idrosanitari, ecc.).

Per ordinanze di sgombero per inagibilità dei locali, nei casi accertati di disagio economico, il Comune di Modica può erogare un contributo per la locazione di immobile per

uso abitativo nel territorio comunale ai nuclei familiari che ne fanno istanza. Il contributo sarà erogato in rapporto alla composizione del nucleo familiare e valutato secondo le modalità dell'Art. 2.

L'istanza in autocertificazione deve attestare lo stato di necessità, nonché la impossidenza di altro alloggio ad uso abitativo di tutti i componenti del nucleo familiare. Entro 20 giorni dalla concessione del beneficio dovrà essere prodotta copia del contratto di locazione debitamente registrato; in caso contrario l'Amministrazione si riserva la facoltà di adire azione legale di rivalsa.

L'entità del contributo non dovrà superare l'ammontare complessivo di £. 2.000.000 per semestre e verrà erogato mensilmente, con determinazione del dirigente del settore, previa esibizione della ricevuta del mensile precedente, salvo la prima mensilità. Il predetto importo è rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.

Il Servizio Sociale Professionale sulla scorta della relazione dell'Assistente Sociale referente può richiedere quanto previsto dal precedente Articolo 8.

Il servizio è concesso nei limiti delle disponibilità del bilancio comunale e secondo l'ordine cronologico delle istanze, salvo i casi di comprovata emergenza.

ART. 12

Concessione di beni vari "in natura"

Il servizio sociale professionale può erogare, per cause di disagio socio-economico e sulla base del piano di promozione dell'autonomia di cui agli Artt. 4 e 8, le seguenti prestazioni:

- Buono per pasto caldo;
- Buono per spese di generi alimentari e vestiario di prima necessità;
- Buono per acquisto di libri, generi scolastici e materiali didattici.

I suddetti buoni possono essere spesi in esercizi pubblici, in ditte o presso enti assistenziali all'uopo autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione Comunale.

ART. 13

Norme generali

Periodicamente l'ufficio designato dal dirigente del settore verificherà la sussistenza dei criteri che hanno dato luogo ai benefici concessi ed in caso contrario procederà alla revoca immediata dell'erogazione. Nei casi in cui la verifica mettesse in luce dichiarazioni mendaci o fatti e condizioni cui l'Amministrazione non era stata prontamente informata dal beneficiario, si procederà secondo termini di legge.

Il Servizio Sociale Professionale potrà avvalersi, anche in fase istruttoria, dell'intervento integrativo di altri Enti per la realizzazione del progetto di promozione dell'autonomia o del piano d'impegno in attività di pubblica utilità.

In casi non rientranti nella previsioni del presente regolamento si potrà procedere eccezionalmente all'erogazione di una tipologia di intervento economico con provvedimento

del Sindaco sulla base della relazione dell'Assistente Sociale e il parere del Dirigente del Settore.

ART. 14

Norma finale

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento s'intendono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso. Per il non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme vigenti in materia.